



Prefettura di Parma

Ufficio Territoriale del Governo

N. 206/2006/2[^] Area - Elettorale

Parma, 14 marzo 2006

N° 4 Fogli

Ai Signori Sindaci dei Comuni della provincia

LORO SEDI

Al Signor Commissario Straordinario del
Comune di

SALSOMAGGIORE

TERME

e, per quanto di competenza

Ai Signori Dirigenti delle Aziende sanitarie
locali di

PARMA

BORGO VAL DI TARO

FIDENZA

LANGHIRANO

Tramite Fax


OGGETTO: Elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006.

1. Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti, dei portatori di handicap, dei ricoverati in case di riposo per anziani o cronici e dei tossicodipendenti degenti presso comunità o strutture riabilitative.
2. Voto domiciliare.

Per opportuna conoscenza e norma, si trasmette la circolare del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali - n. 36/2006 in data 11 marzo 2006 relativa all'oggetto.

IL VICEPREFETTO
DIRIGENTE DELLA 2[^] AREA


(Zasa)



MINISTERO DELL'INTERNO

Messaggistica Interna Certificata

Identificativo Messaggio: 2006031111243944484 Data e ora di arrivo: 11 MAR 2006 11:25 AM
 Prot.interno: Non presente




Mittente: senza nome <Uff.Telegrafo.Mininterno.RM@cert.messaggistica>
Destinatario: prefetture
Per conoscenza:
Oggetto: 020314

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNOC
 PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO TRENTO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNOC
 PER LA PROVINCIA DI BOLZANO BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 DELLA VALLE D'AOSTA
 SERVIZI DI PREFETTURA AOSTA



CIRCOLARE MIATSE NUMERO 36/2006 - PROTOCOLLO 20060C570 FASCICOLO
 15600/ 10706 - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI.

OGGETTO :ELEZIONI POLITICHE DEL 9 E 10 APRILE.2006.

- ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DA PARTE DEGLI ELETTORI NON DEAMBULANTI, DEI PORTATORI DI HANDICAP, DEI RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO PER ANZIANI O CRONICARI E DEI TOSSICODIPENDENTI DEGENTI PRESSO COMUNITA' O STRUTTURE RIABILITATIVE.
- VOTO DOMICILIARE

IN VISTA DELLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEL 9 E 10 APRILE 2006, PER IL RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA SI INVITANO CORTESEMENTE LE SIGNORIE LORO A SENSIBILIZZARE I SINDACI DEI COMUNI DELLE RISPETTIVE PROVINCE ED I PRESIDENTI DI SEGGIO AFFINCHE' AGEVOLINO, CON OGNI MEZZO, LA VOTAZIONE DEGLI ELETTORI NON DEAMBULANTI, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE 15 GENNAIO 1991, NUMERO 15, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. I PREDETTI ELETTORI, INVERO, - QUALORA LA SEDE DELLA SEZIONE IN CUI SONO ISCRITTI NON SIA ACCESSIBILE MEDIANTE SEDIA A RUOTE - POSSONO ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO IN UN'ALTRA SEZIONE COLLOCATA IN UNA SEDE GIA' ESENTE DA BARRIERE ARCHITETTONICHE. SI RAMMENTA, ALTRESI', CHE IL PRESIDENTE DEL SEGGIO IN CUI I PREDETTI ELETTORI SI PRESENTERANNO A VOTARE DOVRA' - PRIMA DI CONSEGNARE LORO LA SCHEDA - ACCERTARSI CHE I MEDESIMI SIANO IN POSSESSO DELLA TESSERA ELETTORALE E DI UN'ATTESTAZIONE MEDICA PRECEDENTEMENTE RILASCIATA DALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE, ANCHE AD ALTRI FINI, O DI COPIA AUTENTICA DELLA PATENTE SPECIALE DI GUIDA, PURCHE' RISULTI DALLA DOCUMENTAZIONE ESIBITA L'IMPOSSIBILITA' O LA CAPACITA' DI DEAMBULAZIONE GRAVEMENTE

RIDOTTA.

CON L'OCCASIONE, SI PRECISA CHE LE SEDI E LE SEZIONI ELETTORALI ESENTI DA TALI BARRIERE DOVRANNO ESSERE OPPORTUNAMENTE CONTRASSEGNAE E ARREDATE, IN CONFORMITA' ALLE PRESCRIZIONI NORMATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 15 GENNAIO 1991, NUMERO 15, SOPRACITATA.

AL RIGUARDO, SI RICHIAMANO LE DISPOSIZIONI NORMATIVE DI CUI ALL'ART. 42, COMMA 5, DELLA LEGGE 30 MARZO 1957, N. 361 COME SCSTITUITO DALL'ART. 2, COMMA 1, DELLA LEGGE 16 APRILE 2002, N. 52, IN VIRTU' DEL QUALE, OGNI SALA DELL'ELEZIONE - SALVI I CASI IN CUI VENGA PROVATA L'IMPOSSIBILITA' LOGISTICA - DEVE AVERE QUATTRO CABINE, DI CUI UNA DESTINATA AI PORTATORI DI HANDICAP.

I COMUNI, IN OGNI CASO DOVRANNO ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZARE - CON I MEZZI RITENUTI PIU' IDONEI - L'ELENCO DELLE SEZIONI ELETTORALI ESENTI DA BARRIERE ARCHITETTONICHE. SI RAMMENTA, INOLTRE, CHE - ALLA LUCE DEL DISPOSTO NORMATIVO DI CUI ALL'ART. 29 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104, CHE TUTELA GLI ELETTORI PORTATORI DI "HANDICAP" - I COMUNI, IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DOVRANNO ORGANIZZARE SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO AL FINE DI RENDERE PIU' AGEVOLE IL RAGGIUNGIMENTO DEI SEGGI DA PARTE DEI PREDETTI ELETTORI; IN TALE OTTICA, LE SIGNORIE LORO SONO PREGATE VIVAMENTE DI RICHIAMARE L'ATTENZIONE DEI SINDACI DEI COMUNI INTERESSATI AFFINCHE' PREDISPOGANO E PUBBLICIZZINO ADEGUATAMENTE UN EFFICIENTE SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO.

INVERO, LA STESSA NORMA DI CUI ALL'ART. 29 DELLA CITATA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104, PREVEDE CHE UN ACCOMPAGNATORE DI FIDUCIA - CHE RISULTI ISCRITTO NELLE LISTE ELETTORALI - SEGUA IN CABINA L'ELETTORE HANDICAPPATO IMPCSSLIBILITATO AD ESERCITARE AUTONOMAMENTE IL DIRITTO DI VOTO.

AL RIGUARDO, SI PRECISA CHE DEVONO INTENDERSI "ELETTORI PORTATORI DI HANDICAP" ANCHE LE PERSONE CON HANDICAP DI NATURA PSICHICA, ALLORQUANDO LA CONDIZIONE DI CIASCUNA DI LORO COMPORTI UNA MENOMAZIONE FISICA CHE INCIDA SULLA CAPACITA' DI ESERCITARE MATERIALMENTE IL DIRITTO DI VOTO.

COME GIA' RAPPRESENTATO CON PRECEDENTI CIRCOLARI (MIACSE N. 6 DEL 18 FEBBRAIO 2003, E N. 16 DEL 25 MARZO 2003), LA LEGGE 5 FEBBRAIO 2003, N. 17, RECANTE: "NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DA PARTE DEGLI ELETTORI AFFETTI DA GRAVE INFERMITA'", NEL MODIFICARE L'ARTICOLO 55, COMMA 2, DEL D.P.R. 30 MARZO 1957, N. 361, HA AMPLIATO LA FACOLTA' DI SCELTA DEL SUDDETTO ACCOMPAGNATORE, CHE IL DISABILE POTRA' INDIVIDUARE FRA GLI ELETTORI DI OGNI COMUNE DELLA REPUBBLICA E NON SOLO ESCLUSIVAMENTE TRA GLI ELETTORI DELL'ENTE LOCALE OVE E' UBICATO IL SEGGIO.

L'ACCOMPAGNATORE PRESCELTO POTRA' ESERCITARE LA SUDDETTA FUNZIONE UNA SOLA VOLTA, ED IL PRESIDENTE DEL SEGGIO PRESSO IL QUALE IL PREDETTO ACCOMPAGNATORE HA ASSOLTO TALE COMPITO DOVRA' FARNE APPOSITA ANNOTAZIONE SULLA SUA TESSERA ELETTORALE.

LA MEDESIMA LEGGE 5 FEBBRAIO 2003, NUMERO 17, PREVEDE ANCHE CHE SU ISTANZA DELL'INTERESSATO, CORREDATA DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE - L'ANNOTAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO ASSISTITO POSSA ESSERE PREVIAMENTE INSERITA, A CURA DEL COMUNE DI ISCRIZIONE ELETTORALE, NELLA TESSERA ELETTORALE PERSONALE, MEDIANTE L'APPOSIZIONE DI UN CODICE (AVD), NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI RISERVATEZZA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196.

NEL CASO IN CUI SULLA TESSERA PERSONALE CHE L'ELETTORE PRESENTA AL SEGGIO RISULTI APPOSTO IL SUDDETTO CODICE AVD, L'ELETTORE MEDESIMO DOVRA' ESSERE AMMESSO AL VOTO CON L'AIUTO DI UN ACCOMPAGNATORE.

QUALORA, INVECE, LA TESSERA NON PRESENTI DETTO CODICE, O NEL CASO IN CUI NON RISULTI EVIDENTE L'IMPEDIMENTO, ESSO POTRA' ESSERE DIMOSTRATO MEDIANTE UN CERTIFICATO MEDICO CHE ATTESTI CHE L'INFERMITA' FISICA NON CONSENTE ALL'ELETTORE DI ESPRIMERE IL VOTO SENZA L'AIUTO DI UN ACCOMPAGNATORE.

AL RIGUARDO, SI PREGA DI VOLER INVITARE I SINDACI DEI COMUNI DELLE RISPETTIVE PROVINCE A PORTARE QUANTO SOPRA A CONOSCENZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO. PERALTRO, SI RITIENE ALTRESI' DOVEROSO CHE LE SS.LL. SENSIBILIZZINO IMMEDIATAMENTE LE AZIENDE SANITARIE LOCALI, AFFINCHÉ SIA NEI TRE GIORNI CHE PRECEDONO IL GIORNO DELLA VOTAZIONE - IN CONFORMITÀ AL DISPOSTO NORMATIVO DI CUI ALL'ART. 29, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 104/1992 SURRECHIAMATA - SIA NEI GIORNI DELLA VOTAZIONE (AI FINE DI GARANTIRE IL DIRITTO DI VOTO COSTITUZIONALMENTE TUTELATO) VENGA ASSICURATA LA DISPONIBILITÀ DI UN ADEGUATO NUMERO DI MEDICI AUTORIZZATI AL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ACCOMPAGNAMENTO, NONCHÉ DELL'ATTESTAZIONE PREVISTA DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 15 GENNAIO 1991, N. 15, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

ANALOGA OPERA DI SENSIBILIZZAZIONE DOVRA' ESSERE SVOLTA NEI CONFRONTI DEI SINDACI AFFINCHÉ LA RACCOLTA DEL VOTO DEGLI ELETTORI RICOVERATI NELLE CASE DI RIPOSO PER ANZIANI E NEI CRONICARI, NEL CUI INTERNO SIA POSSIBILE INDIVIDUARE UNA STRUTTURA SANITARIA "SEPPURE DI MODESTA PORTATA" COME UN'INFERMERIA, VENGA EFFETTUATA - NELLE MEDESIME STRUTTURE - DALL'UFFICIO DISTACCATO DI SEZIONE, AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D.P.R. 30 MARZO 1957, N. 361.

AL RIGUARDO, SI PRECISA - ALLA LUCE DEL PARERE ESPRESSO DAL MINISTERO DELLA SALUTE - CHE DEVONO ESSERE AMMESSI A VOTARE NEL LUOGO DI RICOVERO, IN CONFORMITÀ ALLE PREVISIONI NORMATIVE DI CUI ALL'ART. 53 DEL D.P.R. N. 361/1957 SOPRACITATO, I TOSSICODIPENDENTI DEGENTI PRESSO LE STRUTTURE DI ASSOCIAZIONI, NONCHÉ PRESSO GLI ENTI E LE ISTITUZIONI PUBBLICHE O PRIVATE, ANCHE NEL CASO IN CUI, ALLE STRUTTURE MEDESIME NON SIA STATO ANCORA FORMALMENTE CONCESSO, DA PARTE DELLE AUTORITÀ REGIONALI COMPETENTI, L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SANITARIA, SOCIALE E RIABILITATIVA.

SI RACCOMANDA CHE LA RACCOLTA DEL VOTO DEI PREDETTI ELETTORI SIA CURATA DALL'UFFICIO DISTACCATO DI SEZIONE, SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DALL'ART. 53 DEL D.P.R. N. 361/1957 SURRECHIAMATO.

SI PREGA DI RAPPRESENTARE QUANTO SOPRA AI SINDACI DEI COMUNI DELLE RISPETTIVE PROVINCE ED ALLE STRUTTURE INTERESSATE, AI FINI DELLE PREVENTIVE, NECESSARIE INTESA CON I PRESIDENTI DI SEGGIO, NONCHÉ AI FINI DI CONCORDARE L'ORARIO DI RACCOLTA DEL VOTO DELLE CATEGORIE DI ELETTORI DESCRITTE IN PREMESA. CIO' STANTE, SI INVITANO LE SIGNORIE LORO A RICHIAMARE L'ATTENZIONE DEI SINDACI DEI COMUNI INTERESSATI AFFINCHÉ VOGLIANO - AI FINI DELLA PUNTUALE ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN ARGOMENTO - DISPORRE LE NECESSARIE MISURE ORGANIZZATIVE.

CON L'OCCASIONE, SI PREGA DI VOLER NUOVAMENTE SENSIBILIZZARE I SINDACI NONCHÉ I RESPONSABILI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI, AI FINI DELLA PIENA ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.L. 3 GENNAIO 2006 N. 1 CONVERTITO DALLA L. 27 GENNAIO 2006 N. 22 RIPORTATE DALLA CIRCOLARE MIATSE N. 28 DEL 22/2/2006, CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE RICHIAMATA SI RINGRAZIA E SI PREGA DI FAVORIRE UN CORTESE CENNO DI ASSICURAZIONE.

PREFETTO ADRIANA FABRETTI DIRETTORE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI.